Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 (BUR n. 103/2001)

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (¹)

Art. 1 - Oggetto.

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), di seguito denominata "Agenzia", ente di diritto pubblico.
- 2. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

- 1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia".
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "garanzia"." della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:
- a) all'autorizzazione dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
- d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.
- 3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).
- 3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore. (²)
- 4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 3 - Esercizio delle funzioni.

- 1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni (leggasi "regionali")e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.
- 2. La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all'emissione del nulla osta al pagamento.
- 3. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.
- 4. L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.
- 5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.
- 5 bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità. (3)
- 6. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA).

Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.

- 1. La Giunta regionale:
- a) definisce gli indirizzi in materia di organizzazione e di dotazione organica dell'Agenzia;
- b) approva gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), entro il termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale gli atti si intendono approvati;
- c) presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'<u>articolo 49</u> della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, il bilancio di esercizio dell'Agenzia unitamente a una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
- 2. Nei casi di accertata inattività dell'Agenzia che comporta inadempimento degli obblighi e pericolo di grave pregiudizio degli interessi della Regione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999 e successive modifiche.

Art. 5 - Organi dell'Agenzia.

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei Revisori.

Art. 6 - Il Direttore.

- 1. Il Direttore:
- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;

- b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
- c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia;
- d) adotta specifici manuali e modelli procedimentali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.
- 2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale.
- 4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.
- 5. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di eompetenza regionale e disciplina della durata degli organi".

Art. 7 - Il Collegio dei Revisori.

- 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della Direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.
- 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina altresì due membri supplenti del Collegio.
- 3. Il Collegio dei Revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento dell'Agenzia, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
- 4. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle attività di cui al comma 3 al Direttore dell'Agenzia ed al Presidente della Giunta regionale.
- 5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

Art. 8 - Struttura organizzativa e funzionamento.

1. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previsti espressamente dal regolamento CE n. 1663/95 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali.

- 2. Le aree funzionali, equiparate alle direzioni regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", sono individuate con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che definisce anche i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.
- 3. L'incarico di dirigente nell'Agenzia comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e, per i dipendenti degli enti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni. (4)
 - 3 bis. omissis. (5)
 - 3 ter. omissis (6)
 - 3 quater. omissis (7)

Art. 9 - Personale.

- 1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle procedure definite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.
- 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, nonché le relative risorse finanziarie.
- 3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 10 - Dotazione di beni.

1. In sede di prima applicazione della legge, la Giunta regionale assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore e previa ricognizione, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle relative risorse finanziarie.

Art. 11 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.

- 1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
- a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
- b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
- c) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;
- e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
- Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.
 - 1 bis. L'Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per

poter far fronte alle proprie spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1. (8)

- 2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
- a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;
- b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.

- 3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
- 4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.
- 5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.
- 6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
- 7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
- 8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.
- 9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

Art. 12 - Flussi informativi.

- 1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni e attività, l'Agenzia si avvale dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 165/1999, e del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni

per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Art. 13 - Norma transitoria.

- 1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale nomina gli organi dell'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nelle more del riconoscimento di organismo pagatore, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Regione può individuare nell'Agenzia l'ufficio regionale di cui l'AGEA si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto.

Art. 14 - Norma finanziaria.

- 1. All'onere di lire 1 miliardo derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, della somma accantonata nella partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo n. 12030 denominato "Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".
- 2. Per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell'<u>articolo 32</u> della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'<u>articolo 44</u> dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() L'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 estende il campo di attività dell'AVEPA disponendo che: "1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.
- 2. Nell'esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 "Formazione professionale")."
- 2() Comma aggiunto da comma 1 art. 11 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il comma 2 detta disposizioni transitorie disponendo che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- 3() Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 7 agosto 2009, n. 16.
- 4() L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che "2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (11 aprile 2012), sono confermati fino alla loro scadenza.".
- 5() Comma abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza inserito da comma 2 art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 6() Comma abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza inserito da comma 2 art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 7() Comma abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. In precedenza inserito da comma 2 art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1.
- 8() Comma inserito da comma 1 art. 5 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9.